



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 31 del 14/02/2009

“Standard di Qualità geometrica del binario con velocità fino a 300 km/h”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;


Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Visto il Decreto Legislativo 299 del 24/05/01 “Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità”

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma Capitale Sociale: Euro 32.623.697.107,00
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Vista la Decisione della Commissione Europea del 30 maggio 2002 relativa alle Specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 96/48/CE

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Visto quanto richiesto dalla Direzione Manutenzione con nota RFI-DMA\A0011\P\2006\0000964 del 09/03/06;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1 (sistemi di misura macchine operatrici)

Il termine ultimo per l'adeguamento di tutte le macchine operatrici di RFI e delle Ditte appaltatrici a quanto previsto dalla Disposizione 18/2004, limitatamente al livello longitudinale e allineamento, prorogato al 30/06/2006 con Disposizione n. 44 del 15/07/2005, è ulteriormente prorogato al 30/06/2007.

Nel periodo transitorio di adeguamento delle macchine operatrici sono da rispettare i valori di livello longitudinale e allineamento di cui ai punti II.1.2, II.1.3, II.2.2 e II.2.3 del documento RFI TCAR ST AR 01 001 A del 30/11/2001 emesso per verifica sperimentale

Art. 2 (valori di soglia per allineamento e livello longitudinale)

L'applicazione puntuale dei valori di soglia di cui alla parte IV della Disposizione 18/2004 per le misure dell'allineamento e del livello longitudinale sulle linee della Rete con velocità minore o uguale a 250 km/h è differita al 31/12/2006; in tale transitorio devono essere applicati i valori limite, a suo tempo inseriti in parte IV del documento RFI TCAR ST AR 01 001 A del 30/11/2001 emesso per verifica sperimentale per i parametri allineamento e livello longitudinale su corda di 10 m come stabilito in parte I.


Michele Elia

